

Criteria e modalità per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6

Capo I
(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La presente normativa disciplina, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), i criteri e le modalità per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii del Consiglio regionale e degli organismi consultivi.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente normativa si intendono per:

- a) iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali (di seguito iniziative): i convegni, le riunioni ufficiali di carattere istituzionale, le mostre, le celebrazioni, le rassegne e altri eventi;
- b) strutture del Consiglio regionale: tutte le strutture del Consiglio regionale interessate agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1;
- c) organismi consultivi: gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della l.r. 6/1977;
- d) enti pubblici: tutti i soggetti pubblici, anche territoriali;
- e) enti privati: enti e associazioni private senza scopo di lucro in base ai loro statuti o atti costitutivi ed enti ecclesiastici che promuovono iniziative senza scopo di lucro.

Art. 3
(Ambito e modalità di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale procede:
- a) all'organizzazione diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1977, anche su proposta degli organismi consultivi, di iniziative con assunzione dei relativi oneri di spesa;
 - b) all'organizzazione partecipata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1977, anche su proposta degli organismi consultivi, di iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati, con assunzione dei relativi oneri di spesa o con altre forme di sostegno di cui all'articolo 6;
 - c) alla partecipazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 6/1977, a iniziative di enti pubblici e privati attraverso la concessione del patrocinio oneroso;
 - d) alla partecipazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 6/1977, a iniziative attraverso la concessione del patrocinio gratuito a enti pubblici e privati, anche su proposta degli organismi consultivi;
 - e) alla concessione del logo istituzionale del Consiglio regionale e degli organismi consultivi a enti pubblici e privati;
 - f) alla stipulazione di protocolli d'intesa e convenzioni di durata pluriennale con enti pubblici e privati, anche su proposta degli organismi consultivi;

- g) all'adesione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della l.r. 6/1977, a enti pubblici e privati, anche su proposta degli organismi consultivi.
2. Il Consiglio regionale può concedere allo stesso soggetto, nel corso dell'anno, più di un sostegno economico se le istanze hanno per oggetto iniziative diverse, fatto salvo quanto disposto per i patrocini onerosi dall'art. 14, comma 1, lettera f).
 3. Al fine della partecipazione del Consiglio regionale ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), sia l'ente privato o associazione privata sia le iniziative devono essere senza scopo di lucro.

Capo II
(Organizzazione e partecipazione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b))

Art. 4
(Modalità di organizzazione e partecipazione)

1. L'Ufficio di Presidenza individua, con deliberazione, le iniziative che il Consiglio regionale organizza o alle quali partecipa con enti pubblici e privati sulla base dei programmi o piani di attività annuale di ciascuna struttura.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 la struttura competente propone, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma o il piano di attività relativo all'anno successivo, nel quale sono riportate le singole iniziative e, ove possibile, le relative istruttorie tecniche di cui all'articolo 5, ai fini della definizione delle modalità di organizzazione e partecipazione nonché della quantificazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'Ufficio di Presidenza può altresì promuovere, con deliberazione e sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 5, la realizzazione di iniziative o eventi non previsti nei programmi o piani di attività annuali, definendo le forme e le modalità di organizzazione e partecipazione e quantificando le relative risorse finanziarie.
4. Per l'organizzazione o la partecipazione su proposta degli organismi consultivi si applica l'articolo 24.

Art. 5
(Criteri per la predisposizione del programma o piano di attività e per l'istruttoria tecnica)

1. Ai fini della predisposizione del programma o piano di attività annuale, della realizzazione di iniziative promosse dall'Ufficio di Presidenza e dell'istruttoria tecnica sulla fattibilità e sulla copertura finanziaria delle iniziative sono rispettati i seguenti criteri:
 - a) osservanza degli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza;
 - b) rilevanza (locale, regionale, nazionale o internazionale) dell'iniziativa;
 - c) valenza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, turistico promozionale dell'iniziativa;
 - d) impatto dell'iniziativa sull'immagine del Consiglio regionale;
 - e) affidabilità dell'ente proponente;
 - f) congruità dei preventivi di spesa rispetto al costo medio dei servizi indicati;
 - g) assenza dello scopo di lucro degli enti e associazioni private, in base ai loro statuti o atti costitutivi;
 - h) assenza dello scopo di lucro dell'iniziativa.

Art. 6
(Altre forme di partecipazione)

1. L'Ufficio di Presidenza può stabilire, sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 5, la partecipazione del Consiglio regionale, in collaborazione con enti pubblici e privati, ad iniziative,

attraverso altre forme di sostegno, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), quali apporti di servizi di carattere tecnico e organizzativo, nonché la messa a disposizione di spazi all'interno delle sedi istituzionali, il cui valore è quantificato nell'allegato 1/A.

2. L'Ufficio di Presidenza può inoltre stabilire di acquisire spazi all'interno di manifestazioni o altre iniziative al fine di illustrare l'attività istituzionale del Consiglio regionale e promuovere l'effettiva partecipazione della cittadinanza alle scelte politiche ed alla funzione legislativa.

Art. 7

(Sostegno a prodotti editoriali e opere audiovisive)

1. Il Consiglio regionale sostiene la pubblicazione di prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico e la realizzazione di opere audiovisive, promossi da enti pubblici o privati di cui all'articolo 2 su tematiche che contribuiscano a promuovere e valorizzare direttamente le peculiarità della Regione Piemonte in ambito culturale, sociale, storico e artistico, anche di competenza degli organismi consultivi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, che definisce le relative risorse finanziarie sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dalla struttura competente.

2. Per i prodotti editoriali il sostegno può avere ad oggetto unicamente le fasi di ricerca documentale o archivistica, di redazione, cura o traduzione dei testi e le relative spese, ivi compresi i compensi riconosciuti ad autori o curatori dell'opera, con esclusione dei costi di produzione, stampa e distribuzione, riferiti all'editore autonomamente individuato dall'ente che promuove la pubblicazione.

3. Nel caso di stampati non editoriali, a carattere informativo-promozionale, non destinati alla vendita, realizzati da enti preposti alla promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio in ambito locale, il sostegno può avere ad oggetto anche i costi di produzione, stampa e distribuzione.

4. Relativamente alle opere audiovisive, il sostegno è concesso con riferimento alle fasi di ricerca documentale o archivistica e di sviluppo del progetto, ivi compresi i compensi riconosciuti ad autori o curatori dell'opera, con esclusione dei costi di produzione e distribuzione.

5. Il sostegno è escluso quando i prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico, gli stampati non editoriali e le opere audiovisive contengono sponsorizzazioni o hanno finalità di natura commerciale o imprenditoriale.

6. Il sostegno del Consiglio regionale deve risultare, a pena di revoca del contributo, attraverso l'apposizione sul prodotto editoriale, su supporto cartaceo o informatico, sugli stampati non editoriali o sull'opera audiovisiva del logo istituzionale dell'ente, eventualmente associato a quello di un organismo consultivo, e l'inserimento di una presentazione istituzionale.

7. I prototipi dei prodotti editoriali, su supporto cartaceo ed informatico, degli stampati non editoriali e delle opere audiovisive devono essere inviati all'ufficio competente per un'opportuna verifica.

8. Il presente articolo non si applica ai bandi per la concessione dei patrocini onerosi, come previsto dall'articolo 10, comma 5.

Capo III

(Patrocinio oneroso, patrocinio gratuito e logo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e))

Art. 8

(Ambito di applicazione del patrocinio oneroso)

1. Il Consiglio regionale può partecipare a iniziative attraverso la concessione del patrocinio oneroso.

Art. 9

(Soggetti destinatari del patrocinio oneroso)

1. Il Consiglio regionale può concedere il patrocinio oneroso agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 2, che hanno almeno una sede nel territorio regionale, salvo che, pur non avendo sede nel territorio regionale, propongano un'iniziativa il cui oggetto ha una particolare rilevanza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva e turistico-promozionale per la Regione.
2. La titolarità o la partecipazione agli organi collegiali dei soggetti beneficiari deve avere carattere onorifico ed essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Possono essere concessi patrocini onerosi ai soggetti che erogano una qualsiasi remunerazione, seppur occasionale, a favore dei membri dei propri organi decisionali, esclusivamente per un'attività non riconducibile alla carica.
4. Non può essere concesso il patrocinio oneroso alle persone fisiche, ai partiti politici, nonché alle società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle Onlus.

Art. 10

(Ammissibilità delle istanze di patrocinio oneroso)

1. Il patrocinio oneroso è concesso ai soggetti di cui all'articolo 9 che non abbiano già beneficiato, nel corso dell'anno di un patrocinio oneroso a carico del Consiglio regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), per iniziative di interesse collettivo, aperte al pubblico e senza scopo di lucro, nonché esclusivamente per attività diverse da quelle ordinarie di funzionamento degli stessi soggetti richiedenti.
2. Il Consiglio regionale può concedere allo stesso soggetto, nel corso dell'anno, un solo patrocinio oneroso.
3. Nel caso in cui soggetti diversi presentano richiesta per la medesima iniziativa, viene ammessa l'istanza che è pervenuta per prima.
4. Il Consiglio regionale non concede il patrocinio oneroso per iniziative la cui previsione di spesa complessiva è inferiore all'importo di € 1.000,00 o superiore all'importo di € 50.000,00.
5. Il patrocinio oneroso non può essere concesso per la realizzazione di prodotti editoriali, stampati non editoriali e opere audiovisive di cui all'articolo 7.
6. Il patrocinio oneroso non può essere concesso se l'iniziativa per la quale è richiesto ha già avuto inizio al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 11

(Criteri per l'istruttoria tecnica per la concessione e per la quantificazione del patrocinio oneroso)

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per la concessione del patrocinio oneroso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, si rispettano i seguenti criteri:
 - a) osservanza delle disposizioni contenute nel bando di cui all'articolo 12;
 - b) rilevanza dell'iniziativa (locale, regionale, nazionale o internazionale);
 - c) valenza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, turistico-promozionale dell'iniziativa;
 - d) impatto sull'immagine del Consiglio regionale;
 - e) affidabilità del soggetto proponente;
 - f) congruità dei preventivi di spesa rispetto al costo medio dei servizi indicati;
 - g) assenza dello scopo di lucro degli enti e associazioni private, in base ai loro statuti o atti costitutivi;

h) assenza dello scopo di lucro dell'iniziativa.

Art. 12

(Bandi per la concessione del patrocinio oneroso)

1. L'Ufficio di Presidenza, ai fini della concessione del patrocinio oneroso, con deliberazione approva annualmente almeno un bando che definisce:

- a) l'ammontare complessivo per l'erogazione dei patrocini onerosi;
- b) il tema o l'indirizzo programmatico per l'individuazione delle iniziative cui concedere il patrocinio oneroso;
- c) i punteggi correlati ai criteri di cui all'articolo 11, ai fini dell'attribuzione da parte della commissione di cui all'articolo 15;
- d) il periodo nel quale deve essere svolta l'iniziativa, comunque successiva alla pubblicazione del bando;
- e) il termine per la regolarizzazione formale di istanze incomplete o prive delle indicazioni o della documentazione richiesta.

2. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

3. Non è ammessa la concessione di patrocini onerosi in assenza del bando.

Art. 13

(Istanze di patrocinio oneroso)

1. Le istanze di patrocinio oneroso, presentate in regola con la normativa sul bollo e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, contengono in particolare:

- a) l'indicazione della natura giuridica, della sede legale e delle eventuali sedi operative del soggetto richiedente;
- b) la descrizione dettagliata dell'iniziativa da realizzare e il periodo di svolgimento;
- c) la dichiarazione che l'iniziativa per cui è richiesto il contributo non ha fini di lucro;
- d) il preventivo finanziario dell'iniziativa in forma dettagliata;
- e) l'indicazione degli altri soggetti interessati alla realizzazione e di altri eventuali contributi, richiesti o concessi;
- f) l'indicazione del nominativo del responsabile dell'iniziativa;
- g) l'eventuale richiesta di utilizzo del logo istituzionale;
- h) copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

Art. 14

(Verifica delle istanze di patrocinio oneroso)

1. La struttura competente procede alla verifica:

- a) dei requisiti di cui all'articolo 9 attinenti i soggetti destinatari del patrocinio oneroso;
- b) dell'ammissibilità delle istanze di cui all'articolo 10;
- c) dei criteri per l'istruttoria tecnica per la concessione e per la quantificazione del patrocinio oneroso di cui all'articolo 11;
- d) dei requisiti delle istanze di cui all'articolo 13;
- e) dell'ammissibilità delle singole voci di spesa di cui all'art. 30;
- f) che il soggetto richiedente non abbia già beneficiato, nel corso dell'anno, di un patrocinio oneroso a carico del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

Art. 15

(Commissione ai fini della concessione del patrocinio oneroso)

1. Il Responsabile della struttura competente alla concessione del patrocinio oneroso nomina annualmente una commissione composta dal dirigente, che la presiede, da due funzionari del settore competente, di cui uno con funzioni di verbalizzante, nonché da un funzionario individuato per sorteggio dall'apposito elenco istituito presso il segretariato generale.
2. La commissione, sulla base della verifica di cui all'articolo 14, procede all'attribuzione dei punteggi definiti dal bando di cui all'articolo 12 e predispone la graduatoria.

Art. 16

(Concessione del patrocinio oneroso)

1. Il Responsabile della struttura competente alla concessione del patrocinio oneroso, sulla base della graduatoria predisposta dalla commissione e previa informativa all'Ufficio di Presidenza, procede all'adozione degli atti amministrativi conseguenti.
2. Ciascun patrocinio oneroso è concesso al netto dell'importo relativo all'eventuale marca da bollo, ove dovuta, ed è erogato al netto della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e).

Art. 17

(Concessione del patrocinio gratuito e del logo istituzionale)

1. La concessione del patrocinio gratuito e del logo istituzionale è un'attestazione di apprezzamento e di adesione del Consiglio regionale ad iniziative di carattere culturale, formativo, scientifico, sociale, sportivo e turistico promozionale che di norma si svolgono nel territorio regionale su temi di interesse regionale. Le iniziative per le quali viene concesso il patrocinio gratuito e il logo istituzionale devono essere coerenti con le finalità istituzionali dell'ente e con le tematiche che ispirano l'attività di comunicazione del Consiglio regionale.
2. Il patrocinio gratuito e il logo istituzionale possono essere concessi per la realizzazione di prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico, stampati non editoriali, e di opere audiovisive di cui all'articolo 7.
3. Il patrocinio gratuito e il logo istituzionale possono essere concessi a enti pubblici o privati di cui all'art. 2 per iniziative la cui rilevanza (locale, regionale, nazionale o internazionale) contribuisce a promuovere e valorizzare direttamente le peculiarità della Regione.
4. Il patrocinio gratuito e il logo istituzionale vengono concessi per ogni singola iniziativa, hanno validità esclusivamente per l'iniziativa richiesta e limitatamente al periodo della stessa.
5. La concessione del patrocinio gratuito e del logo istituzionale non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente e alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate.
6. Il patrocinio gratuito e il logo istituzionale sono concessi, in forma discrezionale, dal Presidente del Consiglio regionale sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 19 e viene comunicato al soggetto richiedente per iscritto.
7. Il patrocinio gratuito e il logo istituzionale del Consiglio regionale possono essere, ove richiesti, accompagnati dall'adesione di uno o più organismi consultivi e degli organi di garanzia.
8. Non possono essere concessi il patrocinio gratuito e il logo istituzionale alle persone fisiche, ai partiti politici nonché alle società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle Onlus.
9. I beneficiari del patrocinio gratuito hanno l'obbligo di utilizzo del logo istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte in tutte le forme di diffusione delle iniziative patrocinate.

Art. 18

(Modalità di presentazione dell'istanza di patrocinio gratuito e utilizzo del logo istituzionale)

1. L'istanza di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo istituzionale va indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale, sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza del soggetto richiedente. La richiesta, che può essere presentata in ogni momento dell'anno, deve pervenire in tempo utile per la sua valutazione e, comunque almeno trenta giorni prima dell'evento al quale si riferisce.

2. Gli organismi consultivi o gli organi di garanzia utilizzano o concedono il proprio logo istituzionale, sempre accompagnato da quello del Consiglio regionale.

3. Successivamente alla concessione del patrocinio gratuito e del logo istituzionale, i prototipi del materiale informativo e promozionale devono essere inviati all'Ufficio competente per un'opportuna verifica.

In caso di mancata trasmissione, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di non concedere ulteriori patrocini gratuiti all'ente proponente.

4. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di revocare il patrocinio gratuito e il logo istituzionale concessi in caso di modifica sostanziale del programma proposto o di uso illegittimo dell'immagine del Consiglio regionale.

Art. 19

(Criteri per l'istruttoria tecnica ai fini della concessione del patrocinio gratuito e del logo istituzionale)

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per la concessione del patrocinio gratuito e del logo istituzionale si rispettano i seguenti criteri:

a) osservanza delle finalità istituzionali dell'ente e delle tematiche che ispirano l'attività di comunicazione del Consiglio regionale;

b) rilevanza dell'iniziativa (locale, regionale, nazionale o internazionale);

c) valenza culturale formativa, scientifica, sociale, sportiva, turistico promozionale dell'iniziativa;

d) impatto dell'iniziativa sull'immagine del Consiglio regionale;

e) affidabilità dell'ente proponente;

f) assenza dello scopo di lucro degli enti e associazioni private, in base ai loro statuti o atti costitutivi;

g) assenza dello scopo di lucro dell'iniziativa.

Capo IV

(Protocolli d'intesa e convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f))

Art. 20

(Ambito di applicazione)

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale può stipulare, anche su proposta degli organismi consultivi, protocolli d'intesa e convenzioni di durata pluriennale con enti pubblici e privati, al fine di assicurare una stabile collaborazione finalizzata all'organizzazione congiunta di iniziative di comune interesse.

2. La stipulazione avviene previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, che definisce la misura dell'impegno finanziario annuale a carico del Consiglio regionale, sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 21.

Art. 21

(Criteri per l'istruttoria tecnica)

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per la stipulazione di protocolli d'intesa e convenzioni sono rispettati i seguenti criteri:

- a) osservanza degli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza;
- b) rilevanza delle iniziative oggetto dell'intesa (locali, regionali, nazionali o internazionali);
- c) valenza culturale formativa, scientifica, sociale, sportiva, turistico promozionale oggetto dell'intesa;
- d) impatto delle iniziative oggetto dell'intesa sull'immagine del Consiglio regionale;
- e) affidabilità dell'ente proponente;
- f) assenza dello scopo di lucro degli enti e associazioni private, in base ai loro statuti o atti costitutivi;
- g) assenza dello scopo di lucro delle iniziative.

Capo V

(Adesioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)

Art. 22

(Modalità di adesione)

1. L'adesione del Consiglio regionale, anche su proposta degli organismi consultivi, a enti pubblici e privati può consistere nel versamento di quote, nell'erogazione di contributi finanziari, in apporti di carattere tecnico, nella partecipazione di amministratori e funzionari regionali, nonché di esperti.

2. L'adesione e l'eventuale impegno finanziario a carico del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 23.

Art. 23

(Criteri per l'istruttoria tecnica)

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per l'adesione a enti pubblici e privati si rispettano i seguenti criteri:

- a) osservanza degli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza e dei fini istituzionali dell'ente;
- b) impatto dell'adesione sull'immagine del Consiglio regionale;
- c) affidabilità dell'ente cui si intende aderire.
- d) assenza dello scopo di lucro degli enti e associazioni private, in base ai loro statuti o atti costitutivi;
- e) assenza dello scopo di lucro delle iniziative.

Capo VI

(Organismi consultivi)

Art. 24

(Modalità di intervento degli organismi consultivi)

1. Ciascun organismo consultivo propone all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso il proprio programma di attività, l'organizzazione diretta o partecipata di iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), che l'Ufficio di Presidenza approva con deliberazione sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 25.

2. Ciascun organismo consultivo può proporre all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la realizzazione di iniziative non previste nei programmi di attività, che l'Ufficio di Presidenza approva con deliberazione, sulla base dell'istruttoria tecnica sulla fattibilità e sulla relativa copertura

finanziaria di cui all'articolo 25, definendo le forme e le modalità di organizzazione e partecipazione e quantificando le relative risorse finanziarie.

3. Per le richieste di organizzazioni partecipate su proposta degli organismi consultivi, in collaborazione con enti pubblici o privati, si applica l'articolo 9.

4. Per le domande e i progetti presentati da enti pubblici o privati agli organismi consultivi ai fini dell'organizzazione partecipata di iniziative si applica l'articolo 13.

5. Il patrocinio gratuito e i loghi istituzionali degli organismi consultivi, ove richiesti, sono autorizzati e concessi in forma discrezionale dal Presidente del Consiglio regionale, in accompagnamento al patrocinio gratuito e al logo istituzionale del Consiglio.

Ai fini della concessione del patrocinio gratuito o dei loghi istituzionali su proposta degli organismi consultivi si applicano gli articoli 17, 18 e 19.

6. Ai fini della stipulazione di protocolli d'intesa e convenzioni su proposta degli organismi consultivi si applica il capo IV.

7. Ai fini delle adesioni su proposta degli organismi consultivi si applica il capo V.

8. Per le rendicontazioni e i controlli relativi alle iniziative degli organismi consultivi si applicano i capi VIII e IX.

Art. 25

(Criteri per la predisposizione del programma di attività e per l'istruttoria tecnica)

1. Ai fini della predisposizione del programma di attività e dell'istruttoria tecnica sulla fattibilità e sulla copertura finanziaria delle iniziative proposte dagli organismi consultivi si rispettano i seguenti criteri:

- a) osservanza delle finalità istitutive dell'organismo consultivo e degli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza;
- b) rilevanza dell'iniziativa (locale, regionale, nazionale o internazionale);
- c) valenza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, turistico promozionale dell'iniziativa;
- d) impatto sull'immagine del Consiglio regionale e dell'organismo consultivo;
- e) affidabilità dell'ente proponente;
- f) congruità dei preventivi di spesa rispetto al costo medio dei servizi indicati;
- g) assenza dello scopo di lucro degli enti e associazioni private, in base ai loro statuti o atti costitutivi.
- h) assenza dello scopo di lucro dell'iniziativa.

Capo VII

(Rimborso delle spese di viaggio agli istituti scolastici)

Art. 26

(Rimborso delle spese di viaggio agli istituti scolastici)

Il Consiglio regionale concede agli istituti scolastici di ogni ordine e grado che si recano in visita presso la sede del Consiglio regionale un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, con esclusione del rimborso chilometrico, sulla base di idonea documentazione presentata, comunque non superiore a euro 200,00.

Non è concesso il rimborso agli istituti scolastici aventi sede nella città di Torino o nei comuni limitrofi appartenenti al consorzio "Agenzia della mobilità piemontese" con rete di servizi di trasporto agevolata.

Per le iniziative formative promosse dal Consiglio regionale che coinvolgono gli istituti scolastici o i comuni del territorio piemontese è concesso il rimborso integrale delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Capo VIII
(Rendicontazione, rideterminazione, revoca)

Art. 27
(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica all'organizzazione partecipata di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), al patrocinio oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ai protocolli d'intesa e alle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), e all'adesione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

Art. 28
(Rendicontazione delle iniziative relative ad enti privati)

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere alla struttura competente una rendicontazione dell'iniziativa contenente:

- a) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, allegata alla comunicazione di concessione del contributo;
- b) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
- c) il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale, degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri;
- d) il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA;
- e) la dichiarazione, ai fini dell'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del quattro per cento di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), relativa allo svolgimento di attività di carattere commerciale ovvero attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- f) la documentazione contabile giustificativa di tutte le spese sostenute.

2. La rendicontazione è trasmessa per posta ordinaria o per via telematica, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Per i patrocini onerosi il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione per via telematica del beneficio economico.

Art. 29
(Rendicontazione delle iniziative relative a Enti pubblici)

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere alla struttura competente una rendicontazione dell'iniziativa contenente:

- a) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, allegata alla comunicazione di concessione del patrocinio oneroso;
- b) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
- c) il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale, degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri;
- d) il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA.

2. La rendicontazione è trasmessa, per posta certificata, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Per i patrocini onerosi il termine di

novanta giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione per via telematica del beneficio economico.

Art. 30

(Verifica sull'ammissibilità delle spese)

1. Ai fini di provvedere alla liquidazione le strutture competenti verificano la regolarità della rendicontazione e l'ammissibilità delle spese sostenute.
2. Si considerano ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa, intestate al soggetto beneficiario, effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente.
3. Fermo quanto disposto dal comma 2, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, ivi compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto;
 - b) servizi grafici e tipografici;
 - c) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
 - d) spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni;
 - e) compensi per relatori, esperti, docenti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa, e relative spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio);
 - f) spese di personale nella misura massima del venti per cento del totale delle spese medesime;
 - g) spese per diritti SIAE;
 - h) spese relative al sostegno per la pubblicazione di prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico, stampati non editoriali e per la realizzazione di opere audiovisive di cui all'articolo 7;
 - i) spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa (es. allacciamento luce, riscaldamento e spese telefoniche);
 - l) altre spese, non rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) c) d), e), f), g), h) ed i) strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario.
4. Non sono in ogni caso considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese per pranzi, rinfreschi e ristorazione in genere non inerenti all'ospitalità di cui al comma 3 lettera e). Sono invece ammissibili le spese relative al prodotto caratterizzante l'iniziativa specifica;
 - b) spese generali e di segreteria sostenute per l'iniziativa;
 - c) acquisto di beni strumentali e durevoli;
 - d) spese ordinarie di funzionamento o gestione dell'ente pubblico o privato.

Art. 31

(Documentazione contabile per enti privati)

1. La documentazione contabile presentata dagli enti privati deve, a pena di inammissibilità, essere intestata al soggetto beneficiario del contributo - fatto salvo il caso di un accordo scritto di co-organizzazione fra più soggetti già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza. I giustificativi di spesa relativi all'iniziativa devono essere corredati dal relativo bonifico e appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24, documentazione relativa a rimborsi a piè di lista (consistente nella dichiarazione del soggetto beneficiario sull'attinenza del rimborso al progetto e nella copia dei relativi giustificativi di spesa), ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento).
2. Non sono ammessi in ogni caso scontrini fiscali o attestazioni di pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili.

Art. 32
(Rideterminazione)

1. L'onere finanziario a carico del Consiglio regionale è rideterminato dalla struttura competente con provvedimento dirigenziale motivato sulla base delle risultanze della verifica di cui all'articolo 30 quando le spese effettivamente sostenute risultano inferiori, in misura pari o superiore al 20 per cento, rispetto a quelle indicate nel preventivo di spesa. In tal caso il contributo del Consiglio regionale è ridotto in misura pari alla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20 per cento. Nel caso in cui non possa trovare applicazione tale criterio, in quanto la spesa rendicontata risulta inferiore al contributo finanziario concesso, si procede d'ufficio a liquidare le sole spese ritenute ammissibili.
2. Quando la rendicontazione presenta un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese inferiore all'importo del contributo concesso dal Consiglio regionale, si procede alla liquidazione della differenza tra il contributo stesso e l'avanzo risultante.

Art. 33
(Revoca)

1. Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, la mancata realizzazione dell'iniziativa, o la sua realizzazione in modo difforme o non attinente a quanto descritto nell'istanza, comporta la revoca dell'onere finanziario a carico del Consiglio regionale.
2. Si procede inoltre alla revoca nei seguenti casi:
 - a) quando la rendicontazione presenta un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese pari o superiore al contributo concesso dal Consiglio regionale;
 - b) quando, per quanto attiene i patrocini onerosi, in fase di rendicontazione si verifica che l'importo complessivo delle spese sostenute supera di oltre il 10 per cento la soglia massima di € 50.000,00 o è inferiore alla soglia minima di € 1.000,00 di cui all'articolo 10, comma 4.
3. La revoca è adottata dalla struttura competente con provvedimento dirigenziale motivato.

Capo IX
(Trasparenza e controlli)

Art. 34
(Assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza)

1. Il Consiglio regionale assolve agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.
2. La struttura competente cura in particolare la tempestiva pubblicazione sul sito web istituzionale, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", dei dati relativi agli atti di concessione di contributi o di trasferimento di risorse finanziarie, assicurando la completezza e il costante aggiornamento dei medesimi.

Art. 35
(Controlli)

1. Le strutture competenti provvedono ad effettuare puntuali e idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa), anche in conformità a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte.

2. Qualora venga accertato che la dichiarazione rilasciata non corrisponda al vero, il soggetto richiedente decade dal diritto al beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Inoltre, saranno avviate le azioni penali conseguenti, in attuazione degli articoli 75 e 76 del citato testo unico.

Capo X
(Norme finali e di efficacia)

Art. 36
(Norma finale)

1. L'Ufficio di Presidenza con apposita deliberazione regola la concessione di targhe e di altri oggetti di rappresentanza.

Art. 37
(Efficacia)

1. I presenti criteri hanno efficacia dal giorno successivo alla loro approvazione.